

CITTA' DI CASTEL SAN PIETRO TERME  
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. **1**

**COPIA**

Cat. 1 Cl. 6 Fasc. 4

Prot. 0002138 del 30/01/2016 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO ALLE BANCHE DATI COMUNALI  
DA PARTE DEL GESTORE HERA SPA, AI FINI DEL RECUPERO  
CREDITI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA)**

L'anno DUEMILASEDICI il giorno 5 (CINQUE) del mese di GENNAIO, alle ore 17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Tinti Fausto	Sindaco	Presente
2)	Baldazzi Cristina	Vice Sindaco	Presente
3)	Muzzarelli Anna Rita	Assessore	Presente
4)	Cenni Tomas	Assessore	Presente
5)	Farolfi Francesca	Assessore	Presente
6)	Dondi Fabrizio	Assessore	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO ALLE BANCHE DATI COMUNALI DA PARTE DEL GESTORE HERA SPA, AI FINI DEL RECUPERO CREDITI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA)**

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;  
  
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
- Visto il decreto prot. n.9084/6 del 27/10/2015 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del dott. Roberto Monaco quale dirigente del servizio tributi associato NCI;
- Premesso che a decorrere dal 1° gennaio 2006 presso il Comune è stata introdotta la Tariffa Igiene Ambientale, disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (cd. “Decreto Ronchi”) in sostituzione della TARSU, disciplinata dal D.Lgs. n. 507/2003;
- Richiamato il Regolamento per l’applicazione della TIA (tariffa integrata ambientale per la gestione dei rifiuti urbani) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30/6/2010, ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale soppressione della Tariffa d’igiene Ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e che il soggetto gestore del servizio Hera spa provvedeva alla riscossione della stessa tariffa;
- Vista la nota del 04/11/2015, prot. gen. Hera S.p.A. 126861, pervenuta in data 20/11/2015 (ns. prot. gen.0027175) con cui il gestore comunica di aver affidato ad Engineering Tributi l’attività di recupero della TIA e conseguentemente richiede l’utilizzo della banca dati anagrafica (con scarichi mensili e due scarichi annuali) e altre banche dati comunali (come ad esempio il catasto, archivi già consegnati dal Comune ad Engineering, quale aggiudicatario della gara Intercent-ER per l’attività di recupero evasione della TARES/TARI);
- Ritenuto di dover autorizzare il Gestore Hera S.p.A. all’utilizzo di dette banche dati aggiornate, al fine anche di tutelare il contribuente, garantendo l’omogeneità delle basi imponibili dei soggetti passivi della tassa e del corrispettivo, mediante sottoscrizione di apposita convenzione per il collegamento informatico e l’accesso alle banche dati del Comune di Castel S. Pietro Terme;
- Visto il parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica ai sensi dell’Art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

- di autorizzare il gestore HERA SPA all'accesso ed utilizzo della banca dati anagrafica già acquisita con scarichi mensili e due scarichi semestrali **al 1/1 ed al 31/12 di** ogni anno, anche per finalità di recupero di evasione TIA;
- di autorizzare il gestore HERA SPA all'accesso di altre banche dati comunali anche per finalità di recupero di evasione TIA;
- di autorizzare il gestore HERA SPA a consegnare le predette banche dati al fornitore Engineering Tributi – già esecutore per il Comune dell'attività di recupero evasione della TARES/TARI, in quanto aggiudicatario della gara Intercent-ER – al fine di eseguire tramite lo stesso fornitore anche l'attività di recupero TIA per le annualità non scadute, al fine di tutelare il contribuente, garantendo l'omogeneità sulle basi imponibili dei soggetti passivi della tassa, prima corrispettivo;
- di autorizzare la sottoscrizione di apposita convenzione per il collegamento informatico e l'accesso alle banche dati del Comune di Castel San Pietro Terme.



**CITTÀ DI CASTEL SAN PIETRO TERME**  
**Città Metropolitana di Bologna**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO ALLE BANCHE DATI COMUNALI DA PARTE DEL GESTORE HERA SPA, AI FINI DEL RECUPERO CREDITI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA)**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.*

- (X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
- (X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì, 05/01/2016

**IL DIRIGENTE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO N.C.I.**  
**(Dott. Roberto Monaco)**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.*

- ( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Lì,

**IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**  
**(Dott. Roberto Monaco)**

---

## Allegato A

# **Convenzione per il collegamento informatico e l'accesso a banche dati del Comune di Castel San Pietro Terme**

## **TRA**

Il **Comune di Castel S. Pietro Terme**, (di seguito per brevità “Castel San Pietro Terme”) con sede in Castel San Pietro Terme, Piazza XX Settembre n.3 (BO) Codice Fiscale 00543170377, pec: [comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it) rappresentato da Dr. Monaco Roberto in qualità di Dirigente Servizio Tributi Associato, il quale dichiara di intervenire in questo atto in virtù dei poteri a lui conferiti con decreto Presidente Nuovo Circondario Imolese n. 2015/0009084-6 del 27.10.2015,

**e il gestore affidatario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti**

**HERA S.p.A.** con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 2/4 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376, rappresentata dal Direttore della Direzione Servizi Ambientali, Dr. Tiziano Mazzoni – il quale interviene nel presente atto in forza di procura institoria redatta dalla Dott.ssa Fiammetta Costa Notaio in Bologna, con atto Rep. N 5015 Racc. n. 1513 in data 7/04/2014, rilasciata dall'Amministratore Delegato pro tempore in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Hera nella seduta del 02/05/2011 (di seguito per brevità “Hera” o “Gestore”)

di seguito congiuntamente definite “**Parti**”

## **PREMESSO CHE:**

- l'Autorità di ambito per i Servizi pubblici n. 5 di Bologna, con la Convenzione che regola i rapporti tra l'Autorità ed HERA S.p.A. per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sottoscritta il 20/12/2004, con validità fino al 20/12/2011, attualmente in regime di proroga, ha affidato alla società HERA S.p.A. il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nel Comune, fermo restando l'obbligo per Hera S.p.A. di gestire il servizio fino al subentro del nuovo gestore;
- HERA S.p.A. - Gestore del servizio rifiuti comunale, in data 06/11/2015 ha proposto istanza via pec con prot. Gen. N. 126861 del 04 Novembre 2015, per l'accesso alle banche dati del Comune di \_\_\_\_\_ indicate in elenco allegato, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di: “Accertamento della evasione ed elusione della Tariffa di igiene ambientale (TIA1 e TIA2);
- Hera S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Rifiuti SGRUA, è il soggetto legittimato a riscuotere e trattenere la Tariffa Rifiuti in virtù di quanto stabilito dal D.L.gs n. 22/1997, Art. 49 co. 9, e dal D.L.gs n. 152/2006, Art. 238 co. 3.;

### **Art. 5 Oggetto dell'affidamento**

*Il Gestore è autorizzato a percepire dai Comuni che sono a tassa (TARSU) o dagli utenti, nel caso di Comuni a Tariffa, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, i corrispettivi indicati nel successivo art.13 bis.*

### **Art. 14 Tariffa del servizio**

*La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.*

*I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo stesso potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano di Ambito.*

*Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo le modifiche conseguenti alla revisione tariffaria e alle varianti al Piano di Ambito di cui all'art.19 della presente Convenzione.*

### **Art. 15 (Passaggio da Tassa a Tariffa)**

*Per i Comuni transitati a tariffa i ricavi provenienti dall'applicazione della stessa costituiscono il corrispettivo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani che potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto, fatto salvo quanto previsto al primo capo-verso dell'art.14. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche del costo del servizio conseguenti alla revisione e alle varianti al Piano di Ambito.*

- Considerato che quanto stabilito dal Regolamento TIA del Comune di Castel San Pietro Terme approvato in data 30/6/2010:

#### **D.1 Accertamenti**

*(D.1.1) L'attività di accertamento e controllo spetta all'Ente Gestore in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, che si impegna a fornire tutti i dati di sua competenza. Il controllo può effettuarsi mediante:*

- a) richiesta al soggetto obbligato di esibire o trasmettere atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;*
- b) richiesta di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e notizie specifiche;*
- c) utilizzo di dati ottenuti da enti pubblici, anche economici, rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto (anagrafe comunale, ufficio commercio del Comune, Camera di Commercio, Ufficio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari ecc.);*
- d) verifica della coerenza dei dati dichiarati o contabilizzati per altri servizi aziendali (acqua, energia elettrica, calore, gas ecc.) con la dichiarazione dell'obbligato.*

*(D.1.2) Per le operazioni di cui al punto D.1.1 il Gestore ha facoltà di avvalersi di soggetti privati o pubblici attraverso apposita convenzione.*

#### **D.2 Fatturazione e riscossione**

*(D.2.1) Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito della tariffa nei tempi e nei modi più opportuni conformemente alle normative vigenti.*

**- Considerato che:**

- il Comune ha affidato ad Engeneering Tributi l'accertamento della morosità e/o dell'evasione del tributo comunale Tares/Tari e che, verosimilmente, ad un'accertata evasione del tributo da parte della società corrisponderà anche un'evasione nel periodo di vigenza della tariffa rifiuti che, qualora non perseguita, determinerebbe una violazione degli obblighi di imparzialità ed uguaglianza di trattamento del cliente e del contribuente;

- per le ragioni sopra esposte, Hera S.p.A. ha deciso di affidare in appalto ad Engeneering Tributi le attività di supporto all'accertamento e controllo di evasione ed elusione della Tariffa di igiene ambientale (TIA1 e TIA2), limitatamente agli anni per i quali non è maturata la decadenza, in conformità alle disposizioni dei Regolamenti di applicazione della Tariffa Rifiuti;

- per le ragioni sopra esposte, Hera S.p.A. ha necessità di accedere alle medesime Banche Dati che il Comune ha messo a disposizione ad Engeneering Tributi per l'attività di accertamento di evasione ed elusione Tares e Tari;

- l'art. 50 D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale, per brevità CAD) stabilisce che, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni ovvero ai gestori di pubblici servizi, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di questi, previa stipula di apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati medesimi;

-per attuare tale disposizione normativa, l'art. 58 CAD prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongono apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati medesimi, per l'adempimento dei compiti istituzionali del soggetto che fa istanza di accesso ai dati;

- Vista la determinazione dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui è stato approvato lo schema tipo di convenzione per la fruibilità delle banche dati del Comune di \_\_\_\_\_ da parte dei richiedenti, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali;

- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in particolare gli artt. 31-36 del capo V denominato "Sicurezza dei Dati e dei Sistemi", relativi agli adempimenti per il trattamento dati con strumenti elettronici e l'art.66 "Materia tributaria e doganale" che individua attività di "rilevante interesse pubblico" quella relativa all'applicazione delle disposizioni in materia di tributi;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**art. 1 Premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 Definizioni**

Ai fini della presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni:

- **Accessibilità ai dati:** proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni all'amministrazione titolare, di fruire attraverso una rete telematica ovvero un

supporto informatico o sito ftp, di specifici dati. L'accesso, di solito limitato ad utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone sia da sistemi.

- **Amministrazione titolare del trattamento (o Erogatore):** il Comune che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base della presente convenzione;
- **Soggetto richiedente accesso ai dati (o Fruitore):** HERA S.p.A. che accede ai dati resi disponibili dall'amministrazione titolare, secondo le regole e le modalità definite nella presente convenzione;
- **Base di dati (o banca dati) :** Insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi su supporti informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di information retrieval).
- **Codice della privacy:** Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Cooperazione applicativa:** la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
- **Dato delle pubbliche amministrazioni:** il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione.
- **Dato personale :** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- **Dato pubblico:** dato conoscibile da chiunque.
- **Fruibilità di un dato:** la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione.

### **Art. 3 Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione disciplina l'accesso ai dati del Comune e la fruizione di un ufficio unico per la gestione delle attività di relazione telefonica e di sportello con i soggetti sottoposti ad accertamento sia tributario che tariffario per il servizio rifiuti.

#### **A. Accesso ai Dati**

1. Il Comune autorizza il Fruitore HERA S.p.A. ad accedere alle seguenti banche dati, per l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, relative all'accertamento della evasione ed elusione della Tariffa di igiene ambientale (TIA1 e TIA2) nel territorio comunale:
  - Catasto (Metrico e Nuovo Catasto Urbano con profondità storica dal 01/01/1992);
  - Utenze Elettriche da Siatel (per gli anni disponibili su PuntoFisco – Agenzia Entrate, per gli anni 2010-2013);
  - Utenze GAS da Siatel (per gli anni disponibili su PuntoFisco – Agenzia Entrate, per gli anni 2010-2013);

- Contratti Locazioni Telematiche da Siatel per gli anni disponibili (dalla prima fornitura disponibile all'ultima);
  - Contratti Locazioni Manuali da Siatel (degli Uffici di Registro principali della zona, dalla prima fornitura disponibile all'ultima);
  - Atti Locazioni Manuali da Siatel (dalla prima fornitura disponibile all'ultima);
  - Registro Imprese;
  - Rappresentanti legali (CF dei Rappresentanti Legali associati al CF delle aziende o, in alternativa, il tracciato persone d'impresa);
  - Dichiarazioni ICI/IMU (export dati gestionale Nettuno);
  - Successioni (tutti gli anni disponibili);
  - Note Trascrizione/Atti Unici (tutti gli anni disponibili);
  - Planimetrie Catastali – Agenzia delle Entrate (qualora disponibili);
  - Stradario (codice via e descrizione);
  - Edifici e Civici (se disponibili);
  - Dichiarazioni dei Redditi – Agenzia delle Entrate (ultimo anno di imposta disponibile)
2. Il Comune, autorizza il soggetto Fruitore ad accedere alle banche dati sopra elencate, secondo i criteri di pertinenza e necessità, consentendo la consultazione e fruizione delle sole informazioni necessarie ed indispensabili alle finalità di accertamento della evasione ed elusione della Tariffa di igiene ambientale (TIA1 e TIA2) nel territorio comunale.
3. Il Fruitore, per accedere a dati ulteriori rispetto a quelli di cui è stato consentito l'accesso con la presente convenzione, potrà presentare istanza motivata con indicazione delle nuove e specifiche finalità e competenze istituzionali, dichiarando, nel contempo, la pertinenza e la necessità dei dati richiesti e a condizione che le strutture tecnologiche del Comune e del Fruitore lo consentano, con le necessarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

#### **Art. 4 Obblighi del fruitore HERA S.p.A.**

1. Il Fruitore, nel trattamento dei dati acquisiti si obbliga:
- a) ad utilizzare le informazioni acquisite dal Comune Titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, rispettando i principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
  - b) a procedere all'accesso ed al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal "Codice della privacy" e dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati;
  - c) a cancellare i dati ricevuti dal Comune qualora il loro trattamento non sia pertinente o sia eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
  - d) a formare gli utenti abilitati per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;

2. Il Comune ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati oggetto di consultazione e fruizione; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.
3. Al Fruitore non è consentito diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

#### **Art. 6 Responsabilità Trattamento dati – Malleva**

1. Il Comune è il Titolare della banca dati Tari.
2. Il Comune, con riferimento al trattamento dati relativo alla finalità istituzionali indicate nella presente Convenzione, nomina Hera S.p.A. quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196 /2003 e successive modificazioni ed integrazioni. La nomina è allegata sub A) alla presente Convenzione: "Nomina di Hera S.p.A. a responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ed è sottoscritta dal Comune.
3. Il Responsabile del trattamento dati per il Comune è il dott. Roberto Monaco in qualità di Dirigente del Servizio Tributi Associato;
4. Per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, Hera S.p.A. nominerà Engeneering Tributi Incaricato al trattamento dei dati personali.
5. Hera S.p.A., al fine di garantire che l'Azienda operi costantemente in conformità alla legge in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ed ai provvedimenti normativi correlati, ha inoltre nominato i seguenti "Responsabili del trattamento dei dati personali delle unità organizzative di appartenenza"( cd. RUO) coinvolte nel processo di accertamento e riscossione TIA: Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ Coord.to Tecnico e Innovazione.
6. Il Comune si impegna ad assicurare ad Hhera l'accesso ai dati, in tempi compatibili con le esigenze di accertamento dei crediti tariffari, sia attivando i sistemi informativi interni ovvero la softer - house incaricata, sia assicurando che l'estrazione dei dati avvenga conformemente ai rispettivi tracciati allegati.
7. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad uniformarsi alle disposizioni della legge e alle indicazioni dell' Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, in materia di standards di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.
8. Hera S.p.A. si impegna a tener indenne il Comune da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati cui ha avuto accesso in forza della presente convenzione.

#### **Art. 7 Canone**

1. Per il trasferimento dei dati richiesti e per i successivi aggiornamenti, non sarà corrisposto alcun canone al Comune, in ragione del principio di cooperazione applicativa nello scambio di dati tra il Gestore ed il Comune, visto il carattere di interesse pubblico delle attività istituzionali per cui si fruisce di tali dati.

2. Gli oneri sostenuti da Engeneering Tributi sono già remunerati nei corrispettivi del servizio convenuto nei rispettivi contratti con la società appaltatrice.

#### **Art. 8 Durata**

1. La presente convenzione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà durata 31/12/2016, salvo proroga o rinnovo.
2. La convenzione è rinnovabile, su richiesta dell'Ente fruitore, attraverso scambio di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) perfezionato almeno tre mesi prima della scadenza.
3. Alla scadenza della convenzione e nelle more della proroga o del rinnovo, il Comune assicura in ogni caso al Fruitore l'accesso ai dati senza soluzione di continuità.
4. Ogni modifica del presente atto dovrà risultare in forma scritta, validamente ed efficacemente validata da ciascuna delle Parti secondo le rispettive procedure.
5. In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che abbia rilevanza sugli aspetti definiti nella presente Convenzione, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

#### **Art. 9 Norme di Rinvio – Foro competente**

1. Per quanto non previsto e non regolato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa che disciplina l'accesso ai dati ed al loro trattamento.
2. Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Bologna.

#### **Art. 10 Registrazione**

1. La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione, ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n.131.

**Comune, li** \_\_\_\_\_

**COMUNE DI**

**Dirigente del Servizio Tributi Associato**

**Dott. Roberto Monaco**

**HERA S.p.A**

**Direttore Servizi Ambientali**

**Dott. Tiziano Mazzoni**

Allegati:

- A) Nomina Responsabile esterno del trattamento e incaricato del trattamento



**CITTÀ DI CASTEL SAN PIETRO TERME**  
**Città Metropolitana di Bologna**

Spett.le  
**HERA S.p.A.**  
**C.a. Direttore Servizi Ambientali**  
Viale Berti Pichat 2/4  
40121 Bologna ( BO)

Prot. Gen. n. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Art 29 Codice della Privacy: Nomina a Responsabile “esterno” del trattamento dei dati personali.

**PREMESSO**

- a) Che il *Gestore del servizio rifiuti HERA S.p.A.*, ha sottoscritto con il Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) la **Convenzione per l'accesso a banche dati comunali per finalità di accertamento evasione ed elusione del tributo**, che comporterà il trattamento di dati personali di interessati (d’ora in avanti “*i dati*”), verso cui il *Comune* stesso assume la veste di Titolare del trattamento, così come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali (d’ora in avanti “*il Codice della Privacy*”);
- b) Che il *Gestore* tratta tali dati per conto del *Comune* unicamente al fine di dare esecuzione ai servizi commissionatigli;
- c) Che in presenza di tale situazione, il Codice della Privacy prevede che il *Gestore* esterno debba essere nominato Responsabile del trattamento;

tutto ciò premesso e considerato, preso atto che il *Gestore* possiede l’esperienza, la capacità e l’affidabilità richiesta atta a fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, il *Comune*, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 c. 1 lett. g) e dell’art. 29 del Codice della Privacy;

**NOMINA**

il *Gestore* quale **Responsabile del trattamento** dei dati relativi e connessi all’oggetto dei servizi in questione e per tutta la durata degli stessi (altrimenti detto anche: *Responsabile Privacy esterno*).

Tale nomina verrà registrata nell’apposito elenco disponibile presso il *Comune* e resa conoscibile in modo agevole da chi ne faccia richiesta, secondo quanto prescritto dal Codice della privacy.  
Nella veste di Responsabile privacy, al *Gestore* vengono affidati i compiti qui di seguito specificati che dovranno essere eseguiti secondo le istruzioni indicate.

## COMPITI E ISTRUZIONI

1. **Incaricati.** Prima di iniziare qualsiasi trattamento di dati, il *Gestore* dovrà designare per iscritto ciascuno dei propri dipendenti e delle persone fisiche che collaborano all'esecuzione del servizio sotto la sua diretta autorità, come "Incaricato del trattamento" (ex art. 30 del Codice della Privacy). Dovrà individuare puntualmente l'ambito del trattamento loro consentito e dovrà impartire istruzioni affinché i dati vengano trattati in conformità alla normativa. Le istruzioni dovranno, ovviamente, essere anche coerenti con quelle indicate nel presente documento. L'elenco aggiornato di tutti i nominativi designati incaricati dovrà sempre essere disponibile e dovrà essere fornito al *Comune* immediatamente, su semplice richiesta.
2. **Finalità.** Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato dal *Gestore* ai soli fini di dare esecuzione ai servizi commissionatigli. Dovrà quindi essere strettamente necessario per effettuare il servizio. Il trattamento si estende anche agli eventuali dati sensibili e giudiziari per i quali il *Gestore* dovrà rilasciare specifica autorizzazione ai propri incaricati del trattamento.
3. **Diritto di accesso.** Il *Gestore*, dovrà trasmettere tempestivamente al *Comune* le informazioni necessarie per consentirgli di dare seguito, entro il termine prescritto dal Codice della privacy, alle eventuali richieste di accesso formulate dagli interessati in base al diritto loro riconosciuto dal Codice stesso.
4. **Misure di sicurezza.** Prima di iniziare qualsiasi trattamento dei dati, il *gestore* dovrà adottare preventive misure di sicurezza che non dovranno essere inferiori a quelle "minime" prescritte dal Codice della privacy e indicate nel Disciplinare Tecnico posto in allegato B del Codice stesso, nonché a quelle obbligatorie prescritte da eventuali Provvedimenti Generali emessi dall'Autorità Garante della privacy applicabili al servizio commissionato, nonché alle ulteriori misure di sicurezza eventualmente previste nella presente Convenzione.
5. **Verifiche del Fornitore.** Il *Gestore* dovrà mantenere un costante controllo in merito al fatto che i dati siano trattati in modo lecito, secondo correttezza e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo relativo alla sicurezza, oltre che delle istruzioni impartite.
6. **Verifiche del Comune.** Il *Comune* si riserva la facoltà di verificare la correttezza dei trattamenti da parte del *Gestore* inclusa l'adozione delle misure di sicurezza, anche tramite ispezioni presso il *fornitore*.
7. **Clausola di riservatezza.** I dati sono da considerare quali informazioni riservate del *Comune*. Su questa base:
  - a) il *Gestore* non potrà in alcun caso comunicare i dati a terzi, a meno che ciò sia necessario per l'assolvimento di un obbligo derivante da una legge;
  - b) nel caso in cui il *Gestore* riceva richiesta o intimazione di comunicare informazioni personali o particolari del processo di trattamento di dati qui regolato, da parte di una pubblica autorità o da parte dell'autorità giudiziaria, dovrà provvedere a dare di ciò pronta notizia al *Comune* e si impegna a seguire le istruzioni del *Comune*;
  - c) qualora il *Gestore*, al fine di eseguire attività previste dal servizio, si trovi nella necessità di dover comunicare i dati a soggetti diversi dal *Comune* o dalle persone fisiche che siano state designate incaricate del trattamento da parte del *Gestore*, dovrà darne preventiva notizia al *Comune* e ottenere una preventiva autorizzazione scritta dal *Comune* stesso, il quale opererà in modo da garantire che vengano rispettate le specifiche disposizioni previste dal Codice della Privacy al riguardo, inclusa, quando necessaria, la preventiva nomina del terzo quale "Responsabile del trattamento".
8. **Estinzione e revoca**
  - a) In caso d'inosservanza degli obblighi previsti nel presente documento il *Comune* si riserva il diritto di risolvere il contratto per inadempimento da parte del *gestore* ;
  - b) resta inteso che la nomina a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione del servizio, con effetto dalla data di tale cessazione;
  - c) alla data di cessazione dell'incarico affidato, il *gestore* dovrà restituire senza ritardo i dati al *Comune* e dovrà distruggere in maniera sicura gli eventuali ulteriori duplicati non oggetto di consegna, dandone conferma al *Comune*.

Ciascuna delle parti (*il Comune e il Gestore*) non sarà ritenuta responsabile delle eventuali violazioni delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali riferibili ad azioni od omissioni dell'altra parte. Ciascuna parte sarà manlevata e indennizzata da qualsiasi conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, danno o costo sopportato per effetto della violazione delle presenti istruzioni o di una qualsiasi disposizione di legge in materia di trattamento dei dati personali riferibile ad azioni od omissioni dell'altra parte.

Per il Comune  
Rappresentante del Titolare del Trattamento  
*Dott. Roberto Monaco*

.....

Per Hera S.p.A  
Per conferma e accettazione  
*Dott. Tiziano Mazzoni*

.....

**COPIA**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Fausto Tinti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 30/01/2016

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 30/01/2016

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il \_\_\_\_\_ .

Il Funzionario

---